

Primi chiarimenti relativi all'attuazione Decreto Legislativo , 13 agosto 2010, n. 130/10

Di seguito si forniscono alcune indicazioni, non esaustive, in merito alla partecipazione dei clienti finali, in qualità di soggetti investitori (art. 6):

alle procedure concorsuali che saranno indette dal soggetto che si impegna alla realizzazione della capacità incrementale di stoccaggio sulla base di quanto disciplinato dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, possono partecipare sia i soggetti che alla data del 1 settembre 2010 hanno inviato al Ministero dello Sviluppo Economico manifestazione di interesse non vincolante, sia altri soggetti purché possano attestare il possesso dei requisiti previsti dalla legge (art. 6, commi 1, 2 e 3);

l'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e, quindi, la richiesta vincolante di partecipazione quale soggetto investitore, avverrà successivamente all'accettazione con apposito Decreto del Piano di sviluppo della nuova capacità di stoccaggio, in modo da consentire la valutazione tecnico-economica delle singole iniziative;

la formalizzazione della costituzione delle aggregazioni/consorzi (art.6 comma 2) deve avvenire entro il termine ultimo che sarà previsto per l'attestazione dei requisiti di partecipazione nella disciplina delle procedure concorsuali;

per quanto riguarda i consorzi di clienti finali industriali (art.6, comma 2) il riferimento alla media degli ultimi tre anni termici precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 130/2010 (1 ottobre 2006 – 30 settembre 2009) può applicarsi sia al volume annuale individuale (5 milioni Smc) che quello complessivo del consorzio (almeno 50 milioni Smc);

il volume complessivo dei consorzi di clienti finali industriali (art. 6, comma 2) pari a 50 milioni di metri cubi annui corrisponde al valore minimo ai fini della aggregazione;

nei caso di cliente multi-sito, i consumi dello stesso corrispondono alla somma dei consumi dei siti dello stesso cliente, individuato da un'unica ragione sociale;

nel caso di aggregazioni di piccole e medie imprese (art. 6, comma 3) le condizioni di ammissibilità richiedono che il consumo complessivo dell'anno termico 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2009 sia compreso entro una banda di oscillazione del +/- 5% rispetto alla media dei consumi complessivi relativi agli anni termici del periodo 1 ottobre 2006 – 30 settembre 2009;

per quanto riguarda la partecipazione dei produttori di energia elettrica alla procedura concorsuale a loro riservata (art. 6, comma 5, terzo periodo) sono compresi anche i "toller", ossia i soggetti responsabili sia dell'approvvigionamento del gas che della commercializzazione dell'energia elettrica prodotta, per la quota produttiva nella loro disponibilità esclusiva.